

**OGGETTO: SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA
" ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA 'ARCOBALENO'"
DI RONAGO PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO DEL BAMBINO ALL'EDUCAZIONE.**

Il **Comune di RONAGO**, qui rappresentato dal Sindaco Marco Grecchi, in attuazione della deliberazione di giunta comunale n. 23 del 07/06/2013

e l'**ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA 'ARCOBALENO'**, con sede a RONAGO via Asilo 11, riconosciuta con Decreto della Regione Lombardia n. 17007 del 13/10/2003, ai sensi dell'art. 14 del Codice Civile, dell'art 7 del D.P.R. 361 del 10/02/2000, del Regolamento Regionale no. 2 del 2/04/2001, e rappresentata da **ALBERIO GUERRINO** nella sua qualità di **presidente** del Consiglio di Amministrazione, nominato con deliberazione del Consiglio n. A/01 del 18/01/2013

PREMESSO

- che la famiglia, prima e principale responsabile dell'educazione dei propri figli, ha diritto alla necessaria **collaborazione e sostegno da parte delle istituzioni pubbliche** per espletare tale funzione educativa;
- che la legge 18 marzo 1968, n.444, approvando l'ordinamento della scuola materna statale, ha legittimato l'attività delle scuole di altro tipo, già esistenti, al fine di garantire il diritto all'educazione a tutti i bambini in età prescolare;
- che le scuole dell'Infanzia non statali hanno origine popolare e struttura democratica nel pluralismo delle istituzioni scolastiche, in sintonia con i principi costituzionali;
- che dette scuole svolgono una funzione "pubblica" di carattere educativo e sociale secondo gli indirizzi formativi determinati dallo statuto della Federazione Italiana Scuole Materne (Fism);
- che tali scuole hanno finalità sociali e di pubblica utilità, non hanno fini di lucro e sono l'espressione diretta di una precisa scelta dei genitori nell'educazione dei figli;
- che le scuole di cui trattasi hanno autonomia educativa e didattica e la loro funzionalità è assicurata dalla vigilanza delle autorità scolastiche preposte e che rispettano gli orientamenti per l'attività educativa previsti dal D.M. 3 giugno 1991 e successive modificazioni;
- che tali scuole sono inserite a pieno titolo nel sistema nazionale unico di istruzione e svolgono, nella nostra comunità, una funzione integrativa e di supplenza di quella effettuata dalle scuole statali, tale da risultare indispensabile e quindi necessario l'intervento pubblico di sostegno perché possa verificarsi un'autentica offerta di parità scolastica;
- che la struttura della scuola di cui sopra ha i requisiti di idoneità richiesti dalle norme in vigore;
- che, nel Comune di RONAGO, l'importante servizio della scuola dell'infanzia è assicurato dalla scuola dell'infanzia paritaria ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA 'ARCOBALENO', alla quale si rivolge la maggioranza della popolazione scolastica dai tre ai sei anni;
- che detta scuola dell'infanzia gestisce il servizio scolastico per n. 3(TRE) sezioni;
- che la medesima svolge nella Comunità un servizio educativo e sociale di pubblica utilità, senza scopo di lucro;
- che la stessa è funzionante, a norma delle disposizioni in materia emanate dalle competenti autorità scolastiche ed è **in possesso del decreto di riconoscimento di SCUOLA PARITARIA rilasciato in data 28/02/2001 dal Ministero della Pubblica Istruzione;**
- che è aperta ai bambini in età prescolare, con precedenza per quelli residenti nel comune di Ronago e nel comune di Uggiate Trevano, frazione Lampona;

- che i locali hanno i requisiti igienici e di idoneità rispondenti alle esigenze di funzionamento della scuola, documentati regolarmente secondo le disposizioni di legge;
- che la **Legge Regionale della Lombardia 22 febbraio 2010, n. 11 “Interventi di manutenzione e di razionalizzazione del corpus normativo”** abrogando, modificando e/o sostituendo le precedenti norme in materia (*legge R.L. 31 marzo 2008, n. 6: Modifiche alla L.R. 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”; L.R. 20 marzo 1980, n. 31 “Diritto allo studio”; L.R. dell’11 febbraio 1999, n.8, “Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole dell’infanzia paritarie”*), ribadisce come già specificato nella citata LR 31/1980 che tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia statali e non statali fruiscono dei servizi previsti dalla legge stessa e che intende garantire il diritto alla libertà di educazione nel quadro dei principi sanciti dagli artt.3, 33 e 34 della Costituzione;
- che da tale normativa discende, tra l’altro, per il Comune l’obbligo d’intervenire economicamente per garantire a tutti gli aventi di diritto, nell’ambito della programmazione generale dei servizi, anche la frequenza della scuola;
- che della circolare 18 giugno 1980 n. 188 dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione Lombardia, al punto 2.2. “Interventi a favore delle scuole materne”, prevede che *“gli interventi possono essere diretti agli alunni o consistere in contributi di gestione agli Enti che apprestino i servizi necessari”*;
- che ai sensi dell’art. 5, comma 3, della suddetta legge, per l’erogazione dei contributi a favore delle scuole dell’infanzia paritarie, sono di norma stipulate apposite convenzioni con gli Enti gestori;
- che l’intervento finanziario previsto dalla succitata legge regionale è distinto ed integrativo rispetto a quello comunale ed a qualsiasi contributo erogato in base alla normativa statale e regionale o da convenzioni;
- che le parti intendono stabilire forme di collaborazione al fine di garantire la fruizione dei servizi predetti nel pieno reciproco rispetto;

PRESO ATTO CHE

- ❖ il personale docente è munito di titoli abilitanti specifici, riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione, così come richiesto dalla legge 62/2000;
- ❖ nel garantito rispetto delle finalità statuarie della Scuola, è riconosciuta al personale docente l’autonomia didattica nei termini previsti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – FISM;
- ❖ nella Scuola operano organismi di partecipazione analoghi a quelli previsti per la Scuola dell’infanzia Statale del D.P.R n. 416/1974;

STIPULANO LA PRESENTE CONVENZIONE

ART. 1 – Condizioni e finalità della convenzione.

1. Quanto precede fa parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. Gli indirizzi educativi, l’organizzazione e il funzionamento sono disciplinati dallo Statuto dell’Associazione Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno” di Ronago, dal Regolamento di ammissione e frequenza e vengono rispettati gli “Orientamenti per l’attività educativa” di cui al D.M. 3 giugno 1991 e successive integrazioni e modificazioni.

ART. 2 – Vincoli e funzionamento dell’Ente.

1. Quale vincolo di obbligatorietà giuridicamente sancito dalla legge 62/2000, in merito all’istituzione e al funzionamento dell’ente, al fine di dare attuazione e significato alla partecipazione e collaborazione dei genitori nella elaborazione delle attività e nella organizzazione interna della Scuola dell’Infanzia paritaria, vengono costituiti/mantenuti gli OO.CC.SS. (Organi Collegiali Scolastici) in ottemperanza alla vigente legislazione, secondo le direttive fornite dalla Fism.

2. Il personale docente deve essere munito di abilitazione all'insegnamento, secondo le norme previste dalla vigente legislazione emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione. Il personale addetto alla scuola è assunto e dipende ad ogni effetto, dall'Ente gestore.
Il rapporto d'impiego è regolato dal relativo CCNL – FISM.
3. E' riconosciuta al personale docente l'autonomia didattica nei termini previsti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – FISM. La programmazione delle attività educative e didattiche scolastiche, di formazione ed aggiornamento per gli insegnanti dovrà rientrare tra le metodologie adottate per una miglior qualità del servizio erogato

ART. 3 – Durata della convenzione.

1. La presente convenzione ha una validità **triennale**, a partire dal **01/01/2013** fino al **31/12/2015**.

ART. 4 – Rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione.

1. In presenza della convenzione fra Comune ed Ente, finalizzata anche al contenimento del contributo delle famiglie (ex-rette), il Consiglio di Amministrazione viene integrato con un componente designato dal Sindaco.
2. I rappresentanti comunali durano in carica per tutta la durata prevista dallo Statuto.

ART. 5 – Servizi prestati dalla Scuola dell'Infanzia di RONAGO.

1. Servizio di interesse pubblico.
La Scuola dell'Infanzia si propone alla Comunità di RONAGO con proprio peculiare Progetto Educativo per:
 - a) accogliere i bambini in età prescolare di ambo i sessi, di qualsiasi etnia e religione, salvaguardando il principio di pari trattamento e opportunità fra i bambini;
 - b) provvedere all'educazione intellettuale, culturale, fisica, morale e religiosa dei bambini, negli ambiti legislativi e nei limiti consentiti dalla loro età;
 - c) rimuovere nei limiti delle proprie possibilità gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono la piena realizzazione della persona.
2. Manutenzione aule, impianti servizi generali, suppellettili e attrezzature della scuola.
L'Ente si impegna a mantenere la perfetta efficienza e la conformità di quanto è oggetto del presente comma ai livelli previsti dalle vigenti disposizioni.
Sono pertanto a carico della Scuola dell'Infanzia (avendo essa la proprietà patrimoniale) le opere relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli impianti costituiti alla data del presente atto.
3. Refezione.
L'Ente si fa garante per il livello qualitativo e dietetico dei cibi, anche ai fini di una corretta educazione alimentare, tenuto conto delle indicazioni fornite dall'Azienda Sanitaria Locale.
4. Integrazione e inclusione di soggetti diversamente abili e portatori di handicap.
L'Ente garantisce l'integrazione nella Scuola dell'Infanzia di soggetti diversamente abili e/o portatori di handicap.
L'inserimento sarà effettuato nel rispetto e sulla base di una comprovata diagnosi funzionale e delle normative vigenti nel tempo.
Il Comune, ha la facoltà di mettere a disposizione della scuola apparecchiature specialistiche, strumenti didattici differenziati e personale qualificato di assistenza assumendo l'onere derivante.
5. Calendario scolastico della Scuola.
La Scuola dell'Infanzia:
 - a) garantirà un orario di apertura di 37,5 (trentasette e trenta) ore settimanali, osservando il calendario scolastico stabilito dalle autorità competenti;

b) potrà disporre per un servizio di pre e post scuola, a fronte di un numero minimo di 10 (dieci) partecipanti, numero che potrà anche essere ridotto a discrezione della Scuola.

6. Prevenzione rischi.

Nella Scuola dell'Infanzia, all'interno di un più generale piano di protezione civile comunale, sono demandati lo studio e la realizzazione di piani tesi a garantire la sicurezza degli alunni e del personale.

L'Ente inoltre si impegna, entro i termini definiti dalla normativa, a porre in essere i contenuti del D.L.vo 81/2008 e 106/2009, in merito alla tutela della salute e della sicurezza nell'ambiente di lavoro.

7. Assicurazioni.

L'attività della Scuola dell'Infanzia è coperta da assicurazioni che contemplano una polizza globale rischi (incendio, responsabilità civile per la conduzione del fabbricato, eventi speciali, ecc.) e una polizza con un massimale adeguato contro i rischi di danni agli alunni, al personale dipendente ed agli amministratori.

8. Bilancio annuale.

a) La Scuola dell'Infanzia presenterà al Comune, entro il mese di dicembre di ogni anno, una relazione dell'attività svolta che verrà inserita nel Piano del Diritto allo Studio annuale, nonché il bilancio di previsione relativo all'anno successivo;

L'esercizio finanziario, secondo le norme statutarie dell'Ente viene svolto sulla base sull'anno solare; conseguentemente, entro il mese di giugno, la Scuola presenterà al Comune il rendiconto di bilancio economico relativo all'anno precedente.

b) Inoltre darà comunicazione all'Amministrazione Comunale, entro il 30 settembre, del numero degli alunni iscritti per l'anno scolastico in corso, suddivisi per residenti e non residenti, nonché dell'importo, deliberato dal CdA, dei contributi di gestione mensili a carico delle famiglie, mensa compresa.

ART. 6 – Onerosità della convenzione.

1. Contributo ordinario.

a) In virtù del dettato del D.P.R. 616/77 artt. 42-45 e della legge regionale n. 31/80, in ordine al trattamento di parità per i bambini frequentanti le scuole dell'infanzia, L'Amministrazione Comunale si impegna a versare all'Associazione Scuola dell'Infanzia "Arcobaleno" di Ronago, per tutta la durata della presente convenzione, a titolo di sostegno economico per la prestazione di un pubblico servizio, a parziale abbattimento dei contributi di gestione deliberati a carico delle famiglie, per ogni sezione funzionante e riconosciuta dal Ministero un contributo annuo di € **10.000,00 (diecimila)** per ogni sezione funzionante.

b) L'importo del contributo annuale sarà soggetto a rivalutazione, secondo indice ISTAT, a far data dal primo anno successivo alla stipula della convenzione.

2. Contributi specifici.

a) Nel caso di inserimento di bambini diversamente abili / portatori di handicap e/o con serie problematiche comportamentali (debitamente certificate), qualora la Scuola dell'Infanzia incontrasse maggiori spese, l'Amministrazione Comunale, per quanto di competenza ed in applicazione dei propri regolamenti, ne favorirà l'integrazione con interventi diretti e specifici in accordo con l'Associazione.

b) Nel caso il Comune organizzi servizi speciali di trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia, verranno applicate le tariffe in vigore per gli utenti delle scuole primarie

c) Qualora l'onerosità di specifici interventi in conto capitale, o di manutenzione straordinaria agli stabili, risulti non sostenibile dalle possibilità economiche dell'Associazione, il Comune si riserva la facoltà di concorrere alla spesa, purché tali spese siano state preventivamente concordate.

ART. 7 – Modalità di erogazione del contributo.

1. L'erogazione del contributo di cui al precedente articolo "punto 1." verrà effettuata dall'Amministrazione Comunale all'Associazione Scuola dell'Infanzia in due rate costanti del 50% cadauna; la prima entro il mese di maggio e la seconda entro il mese di ottobre. Eventuali contributi straordinari, se concessi, verranno corrisposti entro il mese di dicembre.

ART. 8 – Contributi di gestione dalle Famiglie.

1. I contributi di gestione per la frequenza a carico delle famiglie (ex-rette), saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione e verranno applicati, nei confronti delle stesse famiglie indistintamente. Detto Consiglio provvederà inoltre a definire le quote relative al pre e post scuola.
2. Per i nuclei familiari con particolari disagi economici potrà essere garantito dal Comune un contributo a totale o parziale copertura del costo di frequenza, in applicazione dei regolamenti comunali. In tal caso l'Amministrazione Comunale provvederà a dare le necessarie comunicazioni alla Scuola dell'Infanzia entro un mese dalla data di iscrizione del/i bambino/i interessato/i dal provvedimento.

